

Il difficile superamento delle politiche ambientali settoriali e il ruolo di supplenza svolto dall'art. 674 del c.p.: prime riflessioni sulla sentenza "Enel-Porto Tolle"

Andrea Quaranta

L'art. 674 del c.p. (getto pericoloso di cose) ha sempre rappresentato un valido strumento per la lotta all'inquinamento atmosferico, anche in seguito all'emanazione del D.P.R. n. 203/88); all'indomani dell'entrata in vigore del c.p., l'art. 674 veniva applicato solo in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte dalla legge o dalla P.A., ma con il passare degli anni i giudici ne hanno *ampliato la portata applicativa*, sottolineando la primaria importanza di tale contravvenzione, posta come baluardo della tutela della tranquillità dei cittadini e del loro interesse a non essere sottoposti a preoccupazione o allarme in relazione alla salute.

In sostanza, come è stato sottolineato da un'autorevole dottrina¹, il reato di *getto pericoloso di cose* ha assunto un vero e proprio *ruolo di supplenza* nella tutela dell'ambiente rispetto all'inquinamento atmosferico.

Anche oggi, ad un anno dall'entrata in vigore del c.d. Testo Unico Ambientale, l'art. 674 del c.p. pare rimanere la norma di più immediata ed efficace applicazione nella lotta contro tutte le forme di attività industriali inquinanti.

Questa tesi sembra confermata dall'articolata sentenza del Tribunale di Rovigo-Sezione di Adria del 31 marzo 2006 (ben 322 pagine, depositata in data 22 settembre 2006), che qui si commenta, con la quale sono stati condannati i vertici dell'Enel – e due direttori della centrale di Porto Tolle² – in relazione ai reati di *getto pericoloso di cose* (art. 674 c.p.), *danneggiamento aggravato* (art. 635 c.p.) e *peggioramento temporaneo delle emissioni* (artt. 13, comma 5 e 25, comma 7, del D.P.R. n. 203/88).

Tale sentenza rappresenta un'occasione per mettere a confronto le diverse teorie giurisprudenziali succedutesi, in materia, nell'arco degli ultimi anni e per aprire prospettive sulle possibili evoluzioni della normativa in materia di inquinamento atmosferico, nonostante la recente emanazione del T.U.A.

¹ F. Giampietro, in *Giur. merito*, 1990, 409; R. Bajno, voce Ambiente (tutela dell') nel dir. pen., in *Dig. Pen.*, 118. Per un approfondimento v. A. Montagna, *Cassazione, emissioni "lecite" in atmosfera e configurabilità del reato di cui all'art. 674 codice penale*, in *Ambiente & Sviluppo*, n. 1/2006.

² La centrale di Porto Tolle, composta di 4 sezioni gemelle della potenza di 660 MW ciascuna, alimentate a olio combustibile, per una potenza complessiva di 2640 MW, è uno dei più grandi impianti termoelettrici d'Italia (concorre per circa l'otto per cento alla produzione nazionale) e d'Europa.

1) La vicenda della centrale termoelettrica di Porto Tolle: a) le autorizzazioni alle emissioni

Si ritiene opportuno ricostruire brevemente la vicenda nelle sue linee essenziali, accennando – seppur per sommi capi – alla situazione autorizzatoria dell'Enel, nel momento in cui si sono verificati i fatti contestati, e ai capi d'imputazione.

Com'è noto, il D.P.R. 203/88 prevedeva, per gli **impianti esistenti**, l'obbligo di presentare (entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore) una *domanda di autorizzazione* alle emissioni, corredata da una *relazione tecnica* (contenente la descrizione del ciclo produttivo) e da un *progetto di adeguamento delle emissioni*: l'inosservanza di tale obbligo era sanzionato dall'art. 25, comma 1.

Se, in seguito alla presentazione della domanda, il Ministero dell'Industria (allora competente al rilascio) non autorizzava provvisoriamente l'impianto alla continuazione delle emissioni (stabilendo le prescrizioni sui tempi e sui modi di adeguamento), l'esercente era tenuto, in ogni caso, a realizzare il progetto di adeguamento previsto nella domanda, e a rispettare *"il più elevato dei valori di emissione definito nelle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, ovvero i valori limite fissati dalle regioni"* (articolo 13 comma 3).

L'Enel, venutasi a trovare in tale situazione, a partire dall'ottobre 1989 ha continuato la sua attività **rispettando i limiti auto assegnatisi nella relazione, allegata alla domanda di autorizzazione³**, con impegno alla riduzione delle emissioni di SO₂ entro il luglio 1992.

Nel frattempo, con il decreto 12 luglio 1990, venivano fissati, da un lato, i valori di emissione minimi e massimi per gli impianti all'epoca esistenti e, dall'altro, criteri temporali di adeguamento per le imprese aventi più impianti (come nel caso *de quo*).

Il *periodo transitorio* previsto dallo stesso D.M. – di cui ENEL aveva manifestato l'intenzione di usufruire appieno – terminava il 31.12.2002: da quel momento ogni impianto in esercizio *avrebbe dovuto* funzionare rispettando i limiti del Decreto.

Tuttavia, con due successivi decreti legge, veniva consentito all'Enel il proseguimento dell'esercizio della Centrale nel rispetto dei limiti di emissione comunicati nel 1989...⁴.

Occorre, ad ogni modo, ricordare che l'art 13, comma 5, del D.P.R. 203/88, stabiliva l'obbligo di adottare, sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva, *"tutte le misure necessarie ad evitare il peggioramento delle emissioni"*: il fatto che questa norma si applicasse sia a chi aveva ricevuto autorizzazione provvisoria, sia a chi operava in regime di emissioni assentite, **significava che la legge si preoccupava di limitare, per quanto possibile,**

³ Si parlava, in questo caso, di emissioni "assentite".

⁴ In deroga a quanto previsto dal D.P.R. 203/88. Con il secondo decreto legge, in particolare, veniva specificato che l'utilizzazione degli impianti termoelettrici in deroga doveva avvenire sulla base di *piani transitori*.

l'inquinamento derivante dall'esercizio di impianti esistenti che, non rispettando i limiti di legge, **potevano operare con i limiti auto assegnatesi nella domanda** (che, a volte, erano particolarmente elevati: nel caso dell'Enel, dieci volte tanto...)⁵.

2) b) la configurabilità dell'art. 674 in relazione a tutte le ipotesi di cui al capo A

Senza volersi addentare in tutte le problematiche sollevate dalla sentenza, ai fini che interessano in questa sede, merita un approfondimento il capo di imputazione di cui alla lettera A), relativo a:

- 1) le c.d. **ricadute oleose**, ovverosia *"singoli episodi di ricadute di particelle di cui si afferma che provenivano dalla centrale e che hanno cagionato molestie e danni"*;
- 2) le **emissioni "ordinarie"** di fumi dalla centrale, che sarebbero avvenute non in conformità con la legge, e che avrebbero causato molestie alle persone e danni.

In relazione al fenomeno delle **ricadute oleose**, la difesa dell'Enel aveva sostenuto che i picchi di emissione registrati durante gli episodi di uscita di "smuts", non avevano determinato il superamento delle medie annuali consentite, e – di conseguenza – non erano penalmente rilevanti.

Il Giudice di primo grado, invece, ha ritenuto che le emissioni *de quibus* rientrassero nell'ambito dell'art. 674 c.p. che – secondo la giurisprudenza di legittimità – vieta, *"oltre la condotta potenzialmente idonea a cagionare un'offesa diretta della integrità personale, anche il semplice imbrattamento o molestia della persona"*⁶: in particolare, il Giudice ha sottolineato che la *contestazione* mossa all'Enel *non riguardava* il "getto" (dai camini della Centrale di Porto Tolle) di *emissioni superiori a quelle medie consentite*, ma di **particolato carbonioso**, che ha

⁵ Si tratta, in sostanza, del recepimento di quella che la dottrina definisce clausola dello *stand still*, adottata anche in altre normative del settore ambientale: *"la contravvenzione in parola presenta evidenti analogie con similari disposizioni contenute nell'art. 25, l. n. 319 del 1976 e nell'art. 32 dell'abrogato d.P.R. n. 915 del 1982, non più riprodotto nel decreto legislativo n. 22 del 1997, pur se il termine "peggioramento delle emissioni" può prescindere da una mera valutazione quantitativa o da un raffronto tra dati, giacché può concernere anche l'aumentata potenzialità degli impianti senza che l'azienda si sia dotata delle migliori tecnologie disponibili, l'incremento della produzione in presenza di impianti rimasti invariati oppure la mancata adozione di qualunque impianto di abbattimento, nonostante la produzione sia rimasta invariata.*

L'utilizzazione del verbo adottare, poi, impone ai titolari delle imprese soggette a questa disciplina di porre in essere un comportamento attivo, mentre il termine temporaneo serve ad includere pure un peggioramento delle emissioni solo episodico o occasionale e, comunque, limitato nel tempo, rimovibile e non irreversibile e la scansione temporale finale ("sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva") esclude che possa ritenersi condivisibile l'esegesi proposta dal ricorrente. Infatti sarebbe in netto contrasto con le finalità del precetto, con l'obbligo di attuare il programma di adeguamento e con la volontà legislativa di apprestare una migliore tutela dell'aria consentire di regredire da un miglioramento delle emissioni già ottenuto". Così Cass. sez. 3, 18.12.1997 n. 11836.

⁶ Cassazione penale, sez. I, 10 maggio 1995, n. 7443, Lombardi.

originato le **ricadute oleose** – *prevedibili e prevenibili* – in relazione alle quali è stata provata l' idoneità a cagionare offesa, molestia o imbrattamento delle persone⁷.

Il Tribunale di Adria ha, inoltre, ritenuto che il reato *de quo* sussistesse anche per le **emissioni visibili e straordinarie** che **non hanno dato luogo a ricadute**, ma certo hanno suscitato turbamento, disagio e apprensione, qualificabili come molestia.

Infine, il Giudice ha ritenuto che tali episodi di emissione anomala fossero così frequenti e gravi che la **sola presenza delle Centrale**, che emetteva **ordinariamente** fumi visibili e di notevoli dimensioni, era **sufficiente a creare allarme**.

In sostanza, Enel aveva creato, per sua colpa, uno stato d'animo di preoccupazione e incertezza e, comunque, di "turbamento della tranquillità e della quiete delle persone", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione".

3) Il difficile superamento delle politiche ambientali settoriali

I motivi per i quali, nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad una progressiva estensione del campo di applicazione dell'art. 674 del c.p., che ha assunto un vero e proprio ruolo di supplenza nella tutela dell'ambiente rispetto all'inquinamento atmosferico⁸, sono da rinvenire, essenzialmente, nella *cronica mancanza* di una *normativa* capace di indirizzare in modo univoco gli operatori del settore, e nella *deficitaria azione di controllo*, puntuale e continua, volta a rendere effettivo e credibile il ruolo della P.A. a tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo.

Nonostante lo "sforzo", e al di là dei *proclami*, il c.d. "Testo unico Ambientale" non è riuscito a rendere concrete le aspettative di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento del coacervo di norme – prive di un disegno unitario – succedutesi negli ultimi quarant'anni (anche) in materia di inquinamento atmosferico.

In particolare, nulla è cambiato nell'*apparato sanzionatorio*, che non solo non è stato coordinato né integrato, ma continua a *non essere improntato* al principio della dissuasività. Le violazioni (di carattere formale) sono sanzionate con *contravvenzioni oblazionabili* (l'arresto,

⁷ Questo, specifica il Giudice, non ha nulla a che vedere con il rispetto dei valori medi di emissione, fatto che rimane, sotto questo aspetto, del tutto ininfluenza nel processo,

⁸ La disposizione dell'art. 674 c.p. ha costituito lo strumento giuridico utilizzato per fronteggiare anche i primi casi di tutela penale contro l'inquinamento elettromagnetico. Sul punto, v. Cass. 14 ottobre 1999, Cappellini e Cass. 13 ottobre 1999, Pareschi, in Foro it., 2001, II, 28 ed ivi ulteriori richiami giurisprudenziali, con nota di G. Amendola, *Inquinamento elettromagnetico e D.M. 318/1998 e art. 647 c.p.*; nonché v. G. De Falco, *Una nuova stagione per l'art. 674 c.p., strumento di tutela contro l'inquinamento elettromagnetico*, Cass. pen., 2001, 148; F. Giampietro, *Precauzione e rischio socialmente accettabile: criterio interpretativo della legge n. 36 del 2001*, Ambiente, 2001, 429 e C. Fanelli, *Aspetti delle possibili risposte penalistiche ai fenomeni di inquinamento da onde elettromagnetiche*, Riv. Pen., 2004, 483. Da ultimo, v. G. Amendola, *Ancora su inquinamento elettromagnetico, art. 674 c.p. e Cassazione*, sul sito www.dirittoambiente.it

infatti, è sempre considerato alternativo all'ammenda...) identiche a quelle previste, quasi vent'anni fa, dal DPR 203/88...: la loro **irrisorietà** conferma *l'inadeguatezza del sistema a garantire un'efficace tutela*⁹.

L'art. 267 del T.U.A., inoltre, nel definire il campo di applicazione della nuova disciplina, precisa che essa si applica *"agli impianti [...] ed alle attività che producono emissioni in atmosfera"*, e con ciò definisce in modo più rigoroso e restrittivo il presupposto del reato, che non è più la generica possibilità (come nella disciplina previgente), ma la concreta attività, di produzione delle emissioni da parte dell'impianto¹⁰.

La *scoordinata frammentarietà* della disciplina, lasciata *irrisolta* dal T.U.A., fa sì che la gestione integrata delle differenziate fonti di inquinamento atmosferico continui ad essere...tramandata al futuro legislatore.

In questa situazione la tutela dell'aria (e della salute dell'uomo) è stata spesso "delegata" alla *decretazione d'urgenza*¹¹ – inidonea, in quanto tale, a risolvere il problema alla radice – o "affidata", appunto, al solo art. 674 c.p., che la giurisprudenza ha utilizzato come *passaportout* per cercare di "tappare le falle" dell'impianto normativo, tanto da arrivare ad affermare, come nella sentenza in esame, che *la sola presenza attiva della centrale, che emette fumi visibili e di notevoli dimensioni, è sufficiente a creare allarme, e a giustificare l'applicazione dell'art. 674 del c.p.*

Ma al di là di quest'ultima *affermazione* – che, ad avviso di chi scrive, oltre a destare qualche *perplexità* di natura *giuridica* (in merito all'affermazione della penale responsabilità), non sembra risolvere i problemi alla radice, se solo si considera *l'esiguità* delle pene comminate¹² – tale sentenza ha il pregio di porre l'accento sugli aspetti problematici sopra evidenziati, e di sottolineare, con forza, *l'incapacità del sistema* di far fronte alla drammatica complessità dei problemi, derivanti dall'inquinamento atmosferico, inerenti la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente.

⁹ Per un approfondimento, v. A. Muratori, *La tutela dall'inquinamento atmosferico nella parte V del "decreto unificato": aria malamente rifratta*, in *Ambiente & Sviluppo*, Ipsoa, n. 3/2006. L'Autore pone l'accento sull'ingarbugliata a serie di serie di disposizioni relative agli impianti esistenti, *"con l'individuazione di casi e sottocasi disciplinati diversamente, di possibili deroghe, eccezioni, ed eccezioni alle eccezioni, in un continuo ping pong tra articolato ed allegati, nel quale, anche per il lettore esperto, è pressoché impossibile non perdersi, e sembra essersi perduto lo stesso Legislatore"*; sull'inutile *"appesantimento burocratico"*; sul proliferare di *"obbligazioni ridondanti"*, sia per i gestori di impianti già in regola, sia per le autorità competenti. Sul punto, v. anche A. L. Vergine, *Rifiuti e scarichi: i profili sanzionatori*, in *Ambiente & Sviluppo*, Ipsoa, n. 5/2006.

¹⁰ Da Ultimo, v. Cass. Sez. III n. 40964 del 15 dicembre 2006 (cc. 11 ott. 2006) Pres. Papa Est. Onorato Ric. D'Orta

¹¹ Nel corso degli anni, infatti, si è sempre più frequentemente fatto ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Sindaco, chiamato a valutare se la prolungata esposizione ai fattori inquinanti, cui sono soggetti i concittadini, determini (o meno) una significativa alterazione del loro ambiente di vita. Per un approfondimento, v. A. Quaranta, *L'inquinamento dell'aria da traffico veicolare: il potere di ordinanza del Sindaco a tutela della salute pubblica*, in *Ambiente & Sviluppo*, Ipsoa, n. 2/2007.

¹² Ammende; arresto convertito in una pena pecuniaria; nel caso più grave sette mesi di reclusione, ma con pena sospesa e non menzione. Pene decisamente contenute rispetto ai reati contestati.

Un sistema che è reso ancora più complicato dalle "grandi distanze" fra gli interessi delle rilevanti entità economiche e politiche, da un lato, e quelli dei singoli cittadini dall'altro che, in un processo delle dimensioni di quello, innanzi commentato¹³, rendono ancora più evidente l'incomunicabilità fra le posizioni contrapposte e "la sproporzione fra le capacità di attività degli uni e degli altri, che si muovono secondo logiche e in contesti diversi e – appunto – incomunicabili¹⁴".

Tale mancanza di dialogo è suggellata dall'amara constatazione "di come la perdurante accettazione sociale, politica ed economica di grandi siti inquinati in ragione della salvaguardia del posto di lavoro¹⁵ sia stata ingannevole e si sia svelata, nel tempo, come un compromesso sbagliato [...] ed abbia distorto la realtà creando una situazione di grave connivenza tra controllore e controllato, quasi una perversa simbiosi, tale da **allentare qualsiasi forma efficiente di monitoraggio ambientale**¹⁶".

Il perdurante caos normativo e l'obsolescenza dei suoi strumenti, l'assoluta incomunicabilità fra posizioni contrapposte, unite alla mancanza di una seria politica energetica, hanno, quindi, creato un clima di assoluta incertezza, cui il Giudice tenta di porre rimedio "come può", con gli strumenti a sua disposizione.

Nelle conclusioni – dopo aver sottolineato l'"inaccettabile stortura" del nostro sistema, che pretende di "far passare per un processo penale un periodo così vasto di inefficienze amministrative, omissioni legislative, ambiguità politiche e industriali, [...] peso quasi

¹³ È durato circa 50 udienze; sono stati sentiti 76 testimoni e 24 consulenti tecnici; ci sono state secondo un calcolo approssimato per difetto quasi 300 ore di udienza, di cui oltre 50 di discussione.

¹⁴ "Ma in questo processo la distanza e l'incomunicabilità emergono non solo fra le posizioni contrapposte ma anche all'interno delle singole posizioni astrattamente coincidenti. I cittadini danneggiati o preoccupati dall'attività del colosso industriale sentono quest'ultimo come lontano, a volte come nemico. Ma non minore è la distanza fra i vertici dell'Industria e i suoi dirigenti e dipendenti locali, che non hanno accesso alle scelte aziendali che produrranno effetti nella realtà locale né di fatto riescono a gestire i risvolti non strettamente tecnici delle vicende. Una volta superata la formale unitarietà della difesa (della difesa appunto di quella entità indistinta che nel processo è chiamato ENEL) la posizione dei direttori di Centrale è sembrata più che mai diversa e separata da quella degli amministratori. Dall'altra parte le istituzioni (enti locali, associazioni private ecc.) che avrebbero dovuto rappresentare e sostenere negli anni e nel confronto con ENEL i cittadini – istituzioni che pure sono state in gran parte presenti nel processo costituendosi parte civile - nel corso della vicenda hanno più volte dimostrato inerzia, timore, incapacità: tanto che la loro passività oggettivamente ha favorito gli interessi contrapposti a quelli dei cittadini che dovevano rappresentare"(pag. 288 della sentenza).

¹⁵ "E' innegabile che la necessità di tutelare una fonte di lavoro così importante, che ne fa uno dei siti produttivi più importanti della provincia, non può lasciare indifferenti gli amministratori. Certamente e in un certo senso comprensibilmente vi era nei confronti degli interessi di un colosso come ENEL maggiore attenzione, per favorire la permanenza delle possibilità occupazionali. Succede dunque che coloro che a livello politico-istituzionale avrebbero la responsabilità di attivare o sollecitare i controlli e di porsi come controparti dell'azienda, in realtà cercano di mediare senza contrapporsi" (pag. 288 della sentenza).

¹⁶ In questi termini M. A. Mazzola, L'inquinamento ambientale prodotto dalla centrale di Porto Tolle, in Rivista giuridica dell'ambiente, n. 2/2007.

insostenibile per un giudice solo” – è lo stesso Giudice che riconosce di aver cercato “l'impossibile sintesi di eventi troppo grandi e complessi¹⁷”.

Ciò che, in conclusione, si vuole sottolineare è che, in mancanza di una responsabile politica preventiva, la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente contro i fenomeni di inquinamento atmosferico continua ad essere demandata a (e ad essere *perseguita* con) uno strumento che, utilizzato in modo *così lato*, rischia di *svuotarsi di significato*, e di rendere *ancora più flebile la risposta* ai gravi problemi relativi all'inquinamento atmosferico, il cui incremento esponenziale (e le conseguenti, gravi, ripercussioni sul clima del pianeta, connesse all'aumento dell'effetto serra, nei confronti del quale la *politica* mondiale si mostra *riottosa ed incapace* a trovare una soluzione adeguata e condivisa¹⁸) impone l'adozione di una serie di *misure incisive*, capaci di dare una **svolta** alla stasi che, di fatto, al di là dei proclami, continua a dominare l'attuale scenario normativo.

L'**unica azione credibile**, dopo anni di velleitarie politiche settoriali¹⁹, consiste in interventi coordinati e razionali, **strutturali** e **strutturati**, sia in campo giuridico che in campo economico: una politica dell'ambiente integrata e di ampio respiro, dinamica, che sia al tempo stesso incentivante e dissuasiva, adeguata e, soprattutto, effettivamente operativa²⁰, capace di dare, finalmente, una seria e concreta risposta all'esigenza di tutela, troppo a lungo disattesa.

Nota: Per un approfondimento relativo agli *ondivaghi* orientamenti giurisprudenziali sulle condizioni di applicabilità dell'art. 674 del c.p., si rinvia a A. Quaranta, *Il ruolo di supplenza svolto dall'art. 674 del c.p. a fronte del difficile superamento delle politiche ambientali settoriali: prime riflessioni sulla sentenza "Enel-Porto Tolle"*, in corso di pubblicazione su Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa, IPSOA,

¹⁷ *“Riversare e filtrare tutto questo in una sentenza; valutare fatti di enorme complessità senza cercare scorciatoie né soluzioni facili e senza sottrarsi al dovere di giudicare, fino in fondo, al meglio delle proprie capacità giuridiche; cercare l'equilibrio e la completezza sapendo di non potere comunque sottrarsi all'errore è stato un compito difficilissimo, che come mai prima ha fatto sentire a chi ha scritto questa sentenza l'inadeguatezza dello strumento processuale e l'insufficienza delle proprie forze”.*

¹⁸ La questione risulta ancora più complessa, se solo si considera che il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, considerato indispensabile, viene ritenuto da alcuni scienziati **comunque** insufficiente

¹⁹ Dovute alla mancanza di un quadro d'azione complessivo, all'emergenza, alla (illusione) convinzione che fossero sufficienti interventi parziali a contenere fenomeni di portata globale..

²⁰ Gli incentivi dovrebbero agevolare, ad esempio, l'adozione di tecnologie innovative, l'utilizzo di energia rinnovabile, il risparmio energetico. Le azioni dissuasive dovrebbero, invece, portare all'adozione di norme penali stringenti e commisurate alla gravità delle violazioni: insomma, norme credibili, e, per questo, dissuasive. Per troppo tempo, infatti, si è ritenuto che *“la conservazione dei reati ambientali rispondesse più ad esigenze etiche - ruolo educativo ed “esemplare” dello Stato e del Legislatore penale, non declassazione dell'ambiente da “valore” ad “interesse” - che ad esigenze concretamente operative, quasi a voler dire che il reato ambientale ha funzione “programmatica”, ma che la tutela effettiva dell'ambiente passa per vie diverse, vie regolamentative, vie economico/fiscali, vie di mercato”.* In questi termini, M. Mazzoleni, *Diritto penale ambientale e progetto di Convenzione del Consiglio d'Europa*, in Ambiente, Ipsoa, n. 12/96.

Da ultimo, si rammenta il d.d.l. recante *“Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente. Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle relativa disciplina”*, approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007.

